



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE – Ufficio IV

Ai dirigenti scolastici delle scuole-polo per la formazione
della Campania
e, p.c.
Ai dirigenti degli ambiti territoriali

Oggetto: avviso pubblico per l'individuazione della scuola polo regionale per organizzazione e avvio dei corsi linguistici e metodologico-didattici CLIL di cui all'art.36 del DM 851/2017, riservati a docenti di scuola secondaria di II grado

Con l'allegata nota prot. AOODGPER n. 49851 del 21 novembre 2017 (allegato 1), la Direzione Generale per il Personale Scolastico ha pianificato l'organizzazione e l'avvio dei corsi linguistici per docenti CLIL, di cui al decreto ministeriale n. 851/2017 e al proprio decreto direttoriale AOODPIT prot. n. 1225 del 21 novembre 2017 (allegato 2), individuando criteri e parametri per l'organizzazione e l'avvio dei **corsi linguistici e metodologico-didattici** CLIL, di cui all'art.36 del citato D.M. n. 851/2017, riservati a docenti di scuola secondaria di II grado.

I **corsi linguistici** offrono percorsi formativi strutturati per il graduale raggiungimento del livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) da parte dei docenti di discipline non linguistiche.

I **corsi metodologico-didattici** si caratterizzano come "Corsi di perfezionamento di 20 crediti" da realizzarsi esclusivamente presso strutture universitarie (cfr. Decreto Direttoriale del Personale Scolastico n. 6 del 16 aprile 2012).

Per quanto attiene alle tipologie, alle caratteristiche ed ai soggetti erogatori dei corsi citati, si rinvia alla citata nota prot. AOODGPER n. 49851/2017.

Questo Ufficio deve individuare **un'unica istituzione scolastica per la gestione amministrativa delle azioni CLIL su scala regionale**, selezionando la medesima tra le scuole-polo per la formazione di ambito, operanti in Campania.

• **Adempimenti della scuola polo regionale individuata**

La scuola-polo individuata opererà sotto la direzione ed il coordinamento dell'U.S.R. Campania per implementare le attività previste dalla nota prot. AOODGPER n. 49851/2017 e, in particolare per:

- l'eventuale somministrazione di test di posizionamento;
- realizzare le attività di informazione, documentazione, coordinamento e monitoraggio sul territorio.

Inoltre, la scuola sosterrà l'azione dell'USR Campania per:

- l'acquisizione delle candidature dei docenti;
- la definizione degli elenchi dei docenti ammessi ai corsi, da trasmettere ai soggetti erogatori dei medesimi.

- **Quota di coordinamento scuola polo regionale**

Il decreto direttoriale prot. AOODPIT n 1225/2017 prevede lo stanziamento una **quota di coordinamento** destinata alla scuola polo individuata, pari a 7.005,00 euro.

- **Criteri di individuazione della scuola polo**

Le candidature delle scuole-polo saranno valutate e selezionate da una Commissione nominata dalla Direzione Generale dell'U.S.R. Campania e composta da personale in servizio presso lo stesso Ufficio, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione.

La valutazione delle candidature delle scuole-polo prevede un punteggio massimo di 100 punti, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo (massimo 20 punti);
- b) efficacia nella gestione di precedenti progetti formativi in favore di personale scolastico con particolare riferimento alla formazione linguistica e/o metodologica CLIL (massimo 30 punti);
- c) capacità di gestione amministrativo-contabile dei progetti di formazione ivi compresi gli aspetti di rendicontazione (20 punti);
- d) qualità e fruibilità dei materiali che verranno prodotti nel corso delle iniziative formative dai corsisti, e che le istituzioni o reti si impegnano a divulgare nell'ambito del progetto (massimo 30 punti).

- **Modalità di presentazione della candidatura**

Le scuole-polo per la formazione che intendono proporre progetti relativi alle attività in parola possono presentare la propria candidatura inviando la relativa scheda (allegato 3) debitamente compilata, **entro e non oltre il 30 novembre 2017**, esclusivamente via mail all'indirizzo di posta elettronica ambientelinguecampania@gmail.com.

Le schede di candidatura presentate fuori termine e/o non inviate all'indirizzo suindicato saranno considerate inammissibili.

Il decreto di individuazione della scuola-polo prescelta sarà pubblicato sul sito dell'U.S.R. Campania.

Il Direttore Generale

Luisa Franzese

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

DA/al
Attilio Lieto
Uff. IV
e mail. attilio.lieto@istruzione.it

Allegati:

- 1 – nota prot..AOODGPER n. 49851 28710 del 21 novembre 2017
- 2 –nota prot. AOODPIT n. 1225 del 21 novembre 2017
- 3 – scheda candidatura



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Ai Direttori Generali degli
 Uffici Scolastici Regionali
 LORO SEDI

e, p.c.

Al Capo Dipartimento
 per il sistema educativo
 di istruzione e di formazione
 SEDE

Al Direttore Generale per
 le risorse umane e finanziarie
 SEDE

OGGETTO: *Organizzazione e avvio dei corsi linguistici e metodologico-didattici CLIL di cui all'art.36 del DM 851/2017, riservati a docenti di scuola secondaria di II grado.*

Con riferimento all'art. 36 del DM 851/2017 (finanziamenti attività formative Legge 440/1997) relativo ai corsi linguistici e metodologico-didattici per l'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera con metodologia CLIL nelle scuole secondarie di II grado, si presentano le azioni da porre in essere da parte degli Uffici Scolastici Regionali per attivare e realizzare i corsi.

I corsi linguistici offrono percorsi formativi strutturati per far raggiungere gradualmente ai docenti di discipline non linguistiche il livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).

I corsi metodologico-didattici si caratterizzano come "Corsi di perfezionamento di 20 crediti" da realizzarsi esclusivamente presso strutture universitarie (cfr. Decreto Direttoriale del Personale Scolastico n. 6 del 16 aprile 2012).

Le indicazioni di seguito riportate sono fornite per uniformare le procedure e consentire l'attivazione dei corsi previsti dal D.M. 851/2017.

1. Tipologie dei corsi linguistici

Per permettere ai corsisti di conseguire una adeguata competenza linguistico-comunicativa, devono essere realizzati corsi per i seguenti livelli: da B1 a B2, da B2 a C1, che, a seguito di rilevazione di competenze tramite test di posizionamento, possono articolarsi in sottolivelli intermedi B1+ e B2+.

Per un numero non inferiore a 20 e non superiore a 30 docenti possono essere organizzati:

- "corsi standard" della durata complessiva di 130 ore, articolati con attività sia in presenza sia on-line, in modo da garantire almeno 60 ore in presenza. La durata del corso non deve superare gli otto mesi;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

- "moduli brevi" di un numero inferiore di ore previste per il "corso standard", articolati con attività in presenza e/o on-line, rivolti a docenti che necessitano di un percorso di formazione ridotto per il raggiungimento di livelli prefissati. La durata del corso non deve superare i sei mesi.

L'attività on-line, monitorata da un tutor con elevate competenze linguistiche, didattiche e digitali, deve essere erogata attraverso una piattaforma che presenti i seguenti requisiti di qualità:

- a) ampia offerta di esercitazioni e task di ascolto, lettura, scrittura, parlato e uso della lingua;
- b) contenuti didattici digitali e materiale interattivo;
- c) predisposizione di strumenti per la rilevazione delle attività sviluppate dal corsista;
- d) tracciamento del percorso formativo;
- e) report di monitoraggio individuali e collettivi.

In base alla rilevazione del fabbisogno formativo, gli Uffici Scolastici Regionali possono programmare corsi per docenti DNL di lingua francese, tedesca e spagnola anche con modalità particolari: ad esempio, per gruppi di consistenza inferiore alle 20 unità, attraverso un contributo pro-quota per ogni insegnante iscritto da assegnare ai soggetti erogatori di cui al punto successivo.

2. Modalità di valutazione delle competenze linguistico-comunicative in ingresso e in uscita

I percorsi linguistici sono organizzati sulla base di gruppi classe di livello linguistico omogeneo per docenti:

- in possesso di valida certificazione linguistica o di attestazione di competenza linguistico-comunicativa di corsi frequentati nei piani di formazione precedentemente organizzati dall'amministrazione scolastica;
- che hanno sostenuto test di posizionamento, coordinati a livello regionale e somministrati su base territoriale, destinati a docenti privi di valida certificazione linguistica o di attestazione di competenza linguistico-comunicativa di corsi frequentati nei piani di formazione precedentemente organizzati.

Al termine di ciascun corso è rilasciato un attestato di competenza linguistico-comunicativa che dà conto della collocazione su uno dei livelli o sottolivelli intermedi QCER e che declina le competenze raggiunte in riferimento alle competenze iniziali.

3. I destinatari dei corsi linguistici e metodologico-didattici: criteri di individuazione

I corsi sono destinati prioritariamente ai docenti che nel corrente anno scolastico insegnano:

1. una disciplina di indirizzo del V anno negli Istituti Tecnici;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

2. una disciplina non linguistica nel V anno dei Licei e nel III, IV e V anno dei Licei linguistici.

I dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici e dei Licei possono candidare per i corsi linguistici i docenti del proprio Istituto indicati nei punti 1 e 2, che abbiano, in via prioritaria, un contratto a tempo indeterminato con competenza linguistica di ingresso non inferiore al livello B1.

I dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici e dei Licei possono candidare per i corsi metodologico-didattici i docenti del proprio Istituto, indicati nei punti 1 e 2, che abbiano acquisito una competenza linguistica pari o superiore al livello B2 del QCER:

a) certificata da un Ente riconosciuto dal Decreto Direttoriale Prot.n. AOODGAI/10899 del 12/07/2012 e successivi decreti della Direzione Generale per il personale scolastico e acquisita non prima del 2001 (data di pubblicazione del QCER);

b) attestata dal soggetto erogatore a seguito della frequenza di corsi organizzati da questo Ministero in precedenti piani di formazione;

c) attestata dal soggetto erogatore a seguito della frequenza di corsi organizzati da INDIRE, dalla Rete dei Licei Linguistici o da altre Reti di scuole.

Le indicazioni sulle modalità per acquisire le candidature dei docenti ai corsi e le relative iscrizioni dei docenti saranno coordinate dagli Uffici scolastici regionali sia per i corsi linguistici sia per i corsi metodologico-didattici.

Gli U.U.S.S.R.R., interagendo con le scuole-polo, definiranno gli elenchi dei docenti ammessi ai corsi da trasmettere ai soggetti erogatori dei corsi.

I soggetti selezionati per erogare i corsi linguistici e le Università selezionate per erogare corsi linguistici e/o corsi metodologico-didattici avranno cura di pubblicare sulla piattaforma sofia.istruzione.it i corsi finanziati in modo da garantire ai docenti selezionati a livello regionale l'effettiva iscrizione alle diverse tipologie di corso nella piattaforma per la formazione.

4. Modalità organizzative

Per consentire alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie di impegnare i fondi di cui all'art. 36 del D.M. 851/2017, è necessario che gli Uffici Scolastici Regionali individuino e comunichino, entro il **4 dicembre 2017**, all'indirizzo di posta elettronica formazione.scuola@istruzione.it di questa Direzione Generale, il nominativo dell'unica istituzione scolastica individuata per la gestione amministrativa delle azioni CLIL su scala regionale, selezionandola tra le scuole-polo per la formazione di ambito, operanti in ogni regione.

Le candidature delle scuole-polo regionali saranno valutate e selezionate da una Commissione nominata dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e composta da personale in servizio presso gli stessi Uffici Scolastici Regionali, dotato di specifica



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione. Ai componenti delle commissioni non spettano compensi o indennità comunque denominate.

La valutazione delle candidature delle scuole-polo prevede un punteggio massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo (massimo 20 punti);
- b) efficacia nella gestione di precedenti progetti formativi in favore di personale scolastico con particolare riferimento alla formazione linguistica e/o metodologica CLIL (massimo 30 punti);
- c) capacità di gestione amministrativo-contabile dei progetti di formazione ivi compresi gli aspetti di rendicontazione (20 punti);
- d) qualità e fruibilità dei materiali che verranno prodotti nel corso delle iniziative formative dai corsisti, e che le istituzioni o reti si impegnano a divulgare nell'ambito del progetto (massimo 30 punti).

Gli UU.SS.RR., d'intesa con la scuola-polo per la formazione individuata a livello regionale come assegnataria dei finanziamenti, istituiranno una apposita Commissione e, al fine di dare avvio ai corsi entro il **15 febbraio 2018**, vorranno:

- definire le modalità di rilevazione delle candidature dei docenti;
- definire gli elenchi dei docenti ammessi ai corsi linguistici e metodologico-didattici, previa valutazione delle istanze presentate dalle scuole;
- coordinare l'offerta formativa della scuola-polo per la formazione definendo la collocazione territoriale dei corsi linguistici e metodologico-didattici autorizzati ai sensi del D.M. 851/2017;
- individuare tramite avviso pubblico, a livello regionale, i soggetti che erogheranno i corsi linguistici, favorendo un'organizzazione decentrata dei corsi che limiti gli spostamenti dei docenti sul territorio;
- individuare tramite avviso pubblico, a livello regionale, le Università che erogheranno i corsi metodologico-didattici.

5. Soggetti erogatori dei corsi linguistici

Le scuole-polo per la formazione si avvalgono, per l'erogazione dei "corsi standard" e dei "moduli brevi" di formazione linguistica, della collaborazione, in ordine di priorità, di:

- a) strutture Universitarie e centri linguistici d'ateneo, i cui docenti dei corsi devono essere madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera e/o docenti in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera;
- b) enti culturali di governi stranieri, i cui docenti dei corsi devono essere madrelingua di comprovata esperienza con almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

c) Enti e soggetti accreditati e/o soggetti di per sé accreditati ai sensi della Direttiva n.170/2016, che si devono avvalere di docenti madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola e/o docenti in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera;

d) associazioni professionali e disciplinari accreditate dal MIUR per la formazione dei docenti nelle lingue straniere, che devono avvalersi di docenti madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola e/o docenti in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera;

e) docenti madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche del territorio con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola e/o in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera.

6. Soggetti erogatori dei corsi metodologico-didattici

Attesa la specificità della formazione metodologico-didattica che, ai sensi dell' art. 5 del citato Decreto DGPEN n. 6 del 16/4/2012, può essere realizzata esclusivamente da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del DM 30 settembre 2011, l'Ufficio Scolastico Regionale avrà cura di nominare una commissione per l'individuazione delle Università del territorio a cui affidare i corsi.

Le Università affidatarie dei corsi possono essere scelte tra quelle:

- indicate nel DM n. 142 del 21 febbraio 2014;
- selezionate da INDIRE, con bando nazionale n. 211 del 26 giugno 2012 per lo svolgimento dei corsi metodologico-didattici;
- presenti a livello regionale, non inserite negli elenchi ai punti a e b, rispondenti ai requisiti richiesti dal DM 30 settembre 2011.

Le Università devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti:

- direzione dei corsi affidata a un professore universitario di I o II fascia, che abbia nel proprio curriculum competenze specifiche sulla metodologia CLIL in ambito linguistico, metalinguistico o didattico;
- attività formative affidate a docenti universitari di discipline linguistiche e glottodidattiche, a docenti universitari di settori scientifico-disciplinari delle discipline da veicolare competenti nella lingua straniera, a docenti di scuola secondaria di secondo grado ovvero esperti esterni con comprovata esperienza nella metodologia CLIL;
- proposta didattica conforme ai contenuti della Tabella dell'Allegato B del DD n. 6/2012.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Le strutture universitarie interessate dovranno pertanto presentare una proposta didattica che definisca ruoli e responsabilità dei soggetti che partecipano all'iniziativa formativa, nonché le modalità di attuazione.

I criteri per l'individuazione delle Università dovranno tener conto di:

- esperienze pregresse in ambito CLIL;
- attività di formazione e di ricerca in ambito CLIL;
- pubblicazioni in ambito CLIL del personale della struttura;
- disponibilità a creare rete con altre strutture al fine di qualificare l'offerta;
- dimensione territoriale di riferimento della proposta;
- discipline e i relativi Settori Scientifico-Disciplinari che costituiranno oggetto della formazione CLIL;
- sinergie che si prevede di instaurare con altre strutture.

La decisione finale sarà adottata tenendo conto prevalentemente dei seguenti criteri:

- esigenze territoriali. La commissione terrà conto del numero dei corsi attivabili a livello territoriale e delle necessità correlate ai bisogni formativi relativi ai settori scientifici disciplinari ed alle lingue prescelte;
- capacità operativa dell'Università.

7. Finanziamento dei corsi linguistici e metodologico-didattici

Il finanziamento di ciascuno dei corsi linguistici, di cui al D.M. 851/2017, è pari a euro 8.000,00 (ottomila/00) comprensivo di una somma non superiore al 4% dell'importo complessivo destinata alle spese generali e di monitoraggio, di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 89 del 20 novembre 2013.

Per il "modulo breve" l'importo unitario è calcolato in modo proporzionale al "corso standard", rispetto al numero delle ore di formazione erogate, così come previsto dal D.D.G. n. 864/2015.

Per gli eventuali corsi per docenti DNL di lingua francese, tedesca e spagnola, attivati con modalità particolari (vedi punto 1), il contributo pro-quota per ogni docente non può superare euro 400 per la frequenza a corsi standard ed euro 200 per corsi di breve durata.

Il finanziamento dei corsi metodologico-didattici di cui al D.M. 851/2017, in considerazione delle motivazioni documentate dalle Università già per i corsi relativi al D.M. 351/2014, è fissato in euro 12.000 per ciascun corso. Una quota di finanziamento non superiore al 4% dell'importo complessivo è destinata alle spese generali di gestione amministrativa delle iniziative di formazione. Il numero dei docenti partecipanti a ciascun corso andrà da un minimo di 25 ad un massimo di 35 docenti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Inoltre alla scuola-polo regionale verrà attribuita una quota supplementare non superiore al 5,5 % dei finanziamenti regionali per sostenere le azioni degli Uffici scolastici regionali, per l'eventuale somministrazione di test di posizionamento, l'informazione, la documentazione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio.

Si rimanda alla TABELLA A (Allegato 1) del decreto AOODPIT prot. n. 1225 del 21/11/2017 che riporta il piano di riparto dello stanziamento di € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) a livello regionale.

Si ricorda che le risorse finanziarie dei corsi potranno essere impegnate dalla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie solo a seguito della comunicazione formale al MIUR della scuola polo individuata dal ciascun Ufficio scolastico regionale all'esito della selezione effettuata.

Per i corsi metodologici, al fine di semplificare le attività amministrative, è possibile utilizzare i modelli delle convenzioni tra Università e Istituzione scolastica adottati per la realizzazione dei corsi metodologici relativi al D.M. 351/2014.

Le procedure di rendicontazione dovranno essere effettuate tenendo conto di quanto previsto dall'art. 44 commi 5 e 6 del D.M. n. 851/2017.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Maddalena Novelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Allegato 1 - Tabella A

Regione	Fondi formazione	Quota coordinamento	Totale fondi	n. corsi metodologici	n. corsi linguistici
Abruzzo	€ 20.000,00	€ 1.112,00	€ 21.112,00	1	1
Basilicata	€ 20.000,00	€ 1.112,00	€ 21.112,00	1	1
Calabria	€ 60.000,00	€ 3.216,00	€ 63.216,00	3	3
Campania	€ 132.000,00	€ 7.005,00	€ 139.005,00	7	6
Emilia Romagna	€ 132.000,00	€ 7.005,00	€ 139.005,00	7	6
Friuli Venezia	€ 20.000,00	€ 1.112,00	€ 21.112,00	1	1
Lazio	€ 132.000,00	€ 7.005,00	€ 139.005,00	7	6
Liguria	€ 40.000,00	€ 2.165,00	€ 42.165,00	2	2
Lombardia	€ 164.000,00	€ 8.690,00	€ 172.690,00	9	7
Marche	€ 52.000,00	€ 2.795,00	€ 54.795,00	3	2
Molise	€ 20.000,00	€ 1.112,00	€ 21.112,00	1	1
Piemonte	€ 92.000,00	€ 4.900,00	€ 96.900,00	5	4
Puglia	€ 92.000,00	€ 4.900,00	€ 96.900,00	5	4
Sardegna	€ 52.000,00	€ 2.795,00	€ 54.795,00	3	2
Sicilia	€ 152.000,00	€ 8.059,00	€ 160.059,00	8	7
Toscana	€ 132.000,00	€ 7.005,00	€ 139.005,00	7	6
Umbria	€ 20.000,00	€ 1.112,00	€ 21.112,00	1	1
Veneto	€ 92.000,00	€ 4.900,00	€ 96.900,00	5	4
	€	€ 76.000,00	€	76	64



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per il personale scolastico*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTA la legge 04/08/2016, n. 163, riguardante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 88 riguardante il Regolamento di riordino dei tecnici, a norma dell’art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l’art. 8, comma 2, lettera b) che rinvia ad un successivo decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze la definizione dei criteri generali per l’insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell’area di indirizzo del quinto anno, da attivare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente;

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 89 riguardante il Regolamento di riordino dei licei, a norma dell’art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l’art. 6, comma 2, “Liceo Linguistico” e l’art. 10, comma 5, “Passaggio ad ordinamento”, con i quali è previsto, rispettivamente, per i licei linguistici che dal primo anno del secondo biennio è impartito l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica e che dal secondo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica, e che fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico, nel quinto anno delle altre tipologie liceali è impartito l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica;

TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge del 7 agosto 2012, n. 135, prevede che con il Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e della Ricerca debbono essere stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle scuole, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione, a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997;

CONSIDERATO che nei “Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”, di cui al citato art. 1, comma 601, sono confluiti l’autorizzazione di spesa di cui alla Legge 18 dicembre 1997, n. 440, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 634, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Piano programmatico, di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO l’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440, che individua le possibili destinazioni per l’autorizzazione della spesa di cui alla medesima legge;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per il personale scolastico

VISTO il DPCM n. 98 dell'11 febbraio 2014 riguardante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2016, n. 102065, recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019";

VISTA la Tabella 7 allegata al suddetto D.M. n. 102065/2016 del Ministro dell'Economia e delle Finanze in cui risultano iscritte, per l'anno finanziario 2017, le risorse finanziarie corrispondenti ai capitolo di spesa affidati in gestione a questa Direzione Generale;

VISTO il Decreto del Ministro n. 87 del 16 febbraio 2017 con il quale il Ministro ha assegnato ai titolari dei Dipartimenti in cui si articola l'Amministrazione Centrale le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno 2017;

PRESO ATTO che il citato decreto ministeriale n. 87/2017, riguardo alle attività di formazione individua, sulla base di quanto stabilito dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, nell'allegata tabella C, i capitoli e i piani gestionali da gestire entro i limiti e nell'allegata tabella C2, le attività di formazione non assoggettate ai limiti di spesa;

VISTO il D.M. n. 851 del 27 ottobre 2017 (ex 440), concernente "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";

VISTO l'art. 36 comma 1, del sopra citato Decreto Ministeriale n. 851/2017, che affida alla Direzione Generale per il personale scolastico la somma di € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per ampliare le competenze metodologiche CLIL, necessarie alla realizzazione dei percorsi di insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera ai sensi dell'art. 10, commi 5 e 6, DPR 89/2010, e dell'art 8, comma 2, lettera b), DPR 88/2010, e per completare i percorsi formativi già avviati con l'art. 23, comma 3, lettera b) del DM 16 giugno 2015, n. 435 (corsi linguistico-comunicativi);

CONSIDERATO che l'art. 36 comma 2, del sopra citato Decreto Ministeriale n. 851/2017, affida alla Direzione generale per il personale scolastico la ripartizione della somma complessiva € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) da assegnare, in base al fabbisogno regionale, alle scuole polo individuate in ogni regione per la formazione CLIL;

ATTESO che l'art. 36 comma 4 del sopra citato Decreto Ministeriale n. 851/2017, individua gli adempimenti a cura degli Uffici Scolastici Regionali;

VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 6 del 16 aprile 2012 che definisce gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL;

CONSIDERATA la necessità di ampliare le competenze metodologiche CLIL necessarie alla



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per il personale scolastico*

realizzazione dei percorsi di insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera come previsto dai Decreti del Presidente della Repubblica nn. 88/2010 e 89/2010 e per completare i percorsi formativi linguistici già avviati con l'art. 23, comma 3, lettera b) del DM 16 giugno 2015, n. 435 (corsi linguistico comunicativi);

D E C R E T A

Art. 1 (Oggetto)

Il presente decreto è finalizzato alla realizzazione di corsi metodologico-didattici e al completamento dei percorsi linguistici già avviati ai sensi del DM 435/2015 per lo sviluppo di competenze per l'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL per i docenti di scuole secondarie di secondo grado.

Art.2 (Obiettivi)

Ai sensi dell'art. 36, comma 1 del citato Decreto Ministeriale, l'iniziativa formativa è destinata ad ampliare le competenze metodologiche CLIL, necessarie alla realizzazione dei percorsi di insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera ai sensi dell'art. 10, commi 5 e 6, DPR 89/2010, e dell'art 8, comma 2, lettera b), DPR 88/2010, e per completare i percorsi formativi già avviati con l'art. 23, comma 3, lettera b) del D.M. 16 giugno 2015, n. 435 (corsi linguistico comunicativi), fermo restando il profilo del docente individuato dal D.M. 30 settembre 2011 e successivamente declinato per i docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici con il Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012, citato in premessa.

Art. 3 (Destinatari dei corsi)

I corsi sono destinati prioritariamente ai docenti che nel corrente anno scolastico insegnano:

1. una disciplina di indirizzo del V anno negli Istituti Tecnici;
2. una disciplina non linguistica nel V anno dei Licei e nel III, IV e V anno dei Licei linguistici.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per il personale scolastico

Art. 4

(Criteri di individuazione delle istituzioni scolastiche)

Nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, gli Uffici Scolastici Regionali, al fine di individuare la scuola polo regionale per la formazione CLIL provvedono a:

1. acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche tra le scuole-polo per la formazione già individuate negli ambiti territoriali;
2. valutare le candidature con una apposita commissione nominata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio Scolastico Regionale e composta da personale in servizio presso gli stessi Uffici Scolastici Regionali, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione. Ai componenti delle commissioni non spettano compensi o indennità comunque denominate.

La valutazione prevede un punteggio massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo (massimo 20 punti);
- b) efficacia nella gestione di precedenti progetti formativi in favore di personale scolastico con particolare riferimento alla formazione linguistica e/o metodologica CLIL (massimo 30 punti);
- c) capacità di gestione amministrativo-contabile dei progetti di formazione ivi compresi gli aspetti di rendicontazione (20 punti);
- d) qualità e fruibilità dei materiali che verranno prodotti nel corso delle iniziative formative dai corsisti, e che le istituzioni o reti si impegnano a divulgare nell'ambito del progetto (massimo 30 punti).

Art. 5

(Criteri di individuazione dei soggetti erogatori della formazione per i corsi linguistici e per i corsi metodologico-didattici)

Per i percorsi linguistici le scuole-polo per la formazione, d'intesa con gli U.U.S.S.R.R., si avvalgono, per l'erogazione di "corsi standard" e di "moduli brevi" di formazione linguistica, della collaborazione, in ordine di priorità, di:

- a) strutture Universitarie e centri linguistici d'ateneo i cui docenti dei corsi devono essere madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera e/o docenti in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera;
- b) enti culturali di governi stranieri i cui docenti dei corsi devono essere madrelingua di



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per il personale scolastico

- comprovata esperienza con almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola;
- c) enti e soggetti accreditati e/o soggetti di per se accreditati ai sensi della Direttiva n.170/2016, che si devono avvalere di docenti madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola e/o docenti in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera;
 - d) associazioni professionali e disciplinari accreditate dal MIUR per la formazione dei docenti nelle lingue straniere che devono avvalersi di docenti madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola e/o docenti in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera;
 - e) docenti madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche del territorio con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola e/o in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera.

Per i corsi metodologico-didattici, l'Ufficio Scolastico Regionale, avrà cura di nominare una commissione per l'individuazione delle Università del territorio a cui affidare i corsi.

Le Università affidatarie dei corsi possono essere scelte tra quelle:

- indicate nel DM n. 142 del 21 febbraio 2014;
- selezionate da INDIRE, con bando nazionale n. 211 del 26 giugno 2012 per lo svolgimento dei corsi metodologico-didattici;
- presenti a livello regionale, non inserite negli elenchi ai punti a. e b, rispondenti ai requisiti richiesti dal DM 30 settembre 2011.

Le Università devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti:

- direzione dei corsi affidata a un professore universitario di I o II fascia, che abbia nel proprio curriculum competenze specifiche sulla metodologia CLIL in ambito linguistico, metalinguistico o didattico;
- attività formative affidate a docenti universitari di discipline linguistiche e glottodidattiche, a docenti universitari di settori scientifico-disciplinari delle discipline da veicolare competenti nella lingua straniera, a docenti di scuola secondaria di secondo grado ovvero esperti esterni con comprovata esperienza nella metodologia CLIL;
- proposta didattica conforme ai contenuti della Tabella dell'Allegato B del DD n. 6/2012.

Art. 6
(Riparto finanziamento)

L'allegata tabella A riporta il piano di riparto dello stanziamento di € un milione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per il personale scolastico

cinquecentomila (1.500.000/00) per ambiti regionali.

Il piano di riparto è stato predisposto sulla base del fabbisogno dei docenti da formare.

Per ogni regione verrà attribuita una quota supplementare non superiore al 5,5% dei finanziamenti regionali per sostenere le azioni per l'eventuale somministrazione di test di posizionamento, l'informazione, la documentazione, il coordinamento e il monitoraggio degli Uffici scolastici regionali.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Maddalena NOVELLI

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

TABELLA A

RIPARTIZIONE FONDI
D.M. n. 851/2017

Regione	Fondi formazione	Quota coordinamento regionale	Totale fondi	n. corsi metodologici	n. corsi linguistici
Abruzzo	€ 20.000,00	€ 1.112,00	€ 21.112,00	1	1
Basilicata	€ 20.000,00	€ 1.112,00	€ 21.112,00	1	1
Calabria	€ 60.000,00	€ 3.216,00	€ 63.216,00	3	3
Campania	€ 132.000,00	€ 7.005,00	€ 139.005,00	7	6
Emilia Romagna	€ 132.000,00	€ 7.005,00	€ 139.005,00	7	6
Friuli Venezia Giulia	€ 20.000,00	€ 1.112,00	€ 21.112,00	1	1
Lazio	€ 132.000,00	€ 7.005,00	€ 139.005,00	7	6
Liguria	€ 40.000,00	€ 2.165,00	€ 42.165,00	2	2
Lombardia	€ 164.000,00	€ 8.690,00	€ 172.690,00	9	7
Marche	€ 52.000,00	€ 2.795,00	€ 54.795,00	3	2
Molise	€ 20.000,00	€ 1.112,00	€ 21.112,00	1	1
Piemonte	€ 92.000,00	€ 4.900,00	€ 96.900,00	5	4
Puglia	€ 92.000,00	€ 4.900,00	€ 96.900,00	5	4
Sardegna	€ 52.000,00	€ 2.795,00	€ 54.795,00	3	2
Sicilia	€ 152.000,00	€ 8.059,00	€ 160.059,00	8	7
Toscana	€ 132.000,00	€ 7.005,00	€ 139.005,00	7	6
Umbria	€ 20.000,00	€ 1.112,00	€ 21.112,00	1	1
Veneto	€ 92.000,00	€ 4.900,00	€ 96.900,00	5	4
	€ 1.424.000,00	€ 76.000,00	€ 1.500.000,00	76	64



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE - Ufficio IV

ALL. 3

Scheda di candidatura a scuola polo regionale per l'organizzazione e l'avvio dei corsi linguistici e metodologico-didattici CLIL di cui all'art.36 del DM n. 851/2017

Da inviare **entro e non oltre il 30 novembre 2017** esclusivamente all'indirizzo PEO
ambientelinguecampania@gmail.com

Dati istituzione scolastica

Denominazione	
Codice Meccanografico	
Indirizzo	
Comune	Prov.
Tel.	
NUMERO CONTO TESORERIA	
CODICE TESORERIA	

ATTIVITA'

Descrizione delle tipologie di azioni da porre in atto e delle modalità da utilizzare nella gestione contabile e amministrativa dei finanziamenti (es. numero risorse umane da adibire, tempistiche, strumenti ecc.):

a) Specifiche del progetto formativo (indicare l'eventuale disponibilità di piattaforma di e-learning)

b) Precedenti progetti formativi con particolare riferimento alla formazione linguistica e/o metodologica CLIL

A.S.	TIPOLOGIA CORSI	N° DOCENTI

- c) Pregresse esperienze nella gestione contabile e amministrativa di finanziamenti in materia di formazione, ivi compresi gli aspetti di rendicontazione:

A.S.	TIPOLOGIA CORSI	N° DOCENTI

- d) Qualità e fruibilità dei materiali che verranno prodotti nel corso delle iniziative formative dai corsisti, e che le istituzioni o reti si impegnano a divulgare nell'ambito del progetto:

TIPOLOGIA DI CORSO	TIPOLOGIA DEI MATERIALI	MODALITA' DI DOCUMENTAZIONE E DIFFUSIONE

Data: _____

Il Dirigente scolastico

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs n. 39/93)